

COMUNE DI NONANTOLA

29 LUG. 2011

PROT. N. 11042

Cat. 8 Classe 18 Fasc. 1

DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E
NEGOZIATA, INTESE.
RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI



IL DIRETTORE GENERALE
ENRICO COCCHI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2011. 0182418
del 27/07/2011

Ai Sindaci
dei Comuni
della Regione



Ai Presidenti
delle Province
della Regione

ASSEGNATO A

- AFFARI GENERALI
- CULTURA E REGIONE e p.c.
- GIUNTA COMUNALE
- POLIZIA
- SEGRETARIO
- SERVIZI ASSISTENZA
- SETTORE FINANZIARIO
- SETTORE TECNICO *Estens*
- SINDACO

Alla Direzione Regionale
Per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna
del Ministero per i beni
e le attività culturali

29 LUG. 2011

Oggetto: **D.L. n. 70 del 2011, convertito con modifiche dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 (GU 12.07.2011) - Modifiche all'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativo alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**

Con il decreto legge n. 70 del 2011, così come modificato ed integrato dalla Legge di conversione n. 106 del 2011, sono state apportate modifiche all'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

La modifica di cui si tratta per alcuni versi ha immediata efficacia, per altri riguarda la procedura che dovrà essere applicata solo successivamente, quando cioè si saranno

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5820/6030
fax 051.527.5504/6008

dpa@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
Classif. _____ Fasc. _____

verificate le condizioni fissate dallo stesso art. 146, comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Andando per ordine, le modifiche apportate all'art. 146 sono le seguenti:

1. al comma 4, terzo periodo, viene specificato che l'autorizzazione è efficace (e non valida) per un periodo di 5 anni. La precisazione ha lo scopo di chiarire che il provvedimento comunale, una volta emanato, produce validamente i suoi effetti per il periodo indicato, salvo decadere al trascorrere del suddetto termine, con la conseguenza che deve essere fatta una nuova richiesta di autorizzazione;
2. al comma 5, viene sostituito il secondo periodo, relativo alla procedura che potrà essere applicata soltanto quando si verificheranno le condizioni indicate, e in particolare quando saranno approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici e sarà stata verificata da parte del Ministero dei beni e attività culturali l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici. Pertanto, la procedura qui prevista diventerà vigente successivamente all'adeguamento del PTPR e quindi dei PTCP al Codice dei beni culturali e del paesaggio, e al successivo adeguamento a tali strumenti da parte degli strumenti urbanistici. Inoltre, in base alla norma sarà necessario che la Regione chieda al Ministero di verificare tale adeguamento. La procedura come ora modificata stabilisce che, a seguito della realizzazione delle suddette condizioni, il parere della Soprintendenza degradi a obbligatorio, e non più vincolante (come peraltro già previsto dal previgente comma 5) e che qualora il parere stesso non venga reso dalla Soprintendenza entro 90 giorni dalla ricezione degli atti, dovrà essere considerato favorevole alla proposta del Comune, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale potrà provvedere a rilasciare o negare il nulla osta stesso. Questa è la parte innovativa della norma, in quanto introduce nella procedura una semplificazione in caso di silenzio della Soprintendenza;
3. al comma 6, sono stati inseriti gli enti-parco tra gli enti cui la Regione, che è titolare della competenza, può delegare la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione. Questa disposizione non si applica in Emilia-Romagna, dove per legge regionale la funzione è attribuita esclusivamente ai Comuni;
4. al comma 7, sono apportate due modifiche: la prima ha lo scopo di rettificare un errore materiale, relativo al rinvio all'art. 143 (nella norma previgente rinvia al comma 3 di tale articolo ed invece si deve fare riferimento al comma 1). La seconda modifica è più sostanziale: nel sostituire l'ultima parte del terzo periodo, infatti, viene chiarito che la *relazione tecnica illustrativa* da inviare alla Soprintendenza competente per l'espressione del parere di merito, deve essere accompagnata dalla *proposta di provvedimento*. In mancanza di tale precisa indicazione, da alcuni si era infatti interpretato che l'invio consistesse nella mera trasmissione della documentazione presentata dal richiedente, con ciò non considerando la fase di istruttoria svolta dal Comune e soprattutto la conseguente espressione cui perviene l'Amministrazione comunale in merito alla richiesta di rilascio. Inoltre, viene precisato che la *comunicazione*

al richiedente che in questa fase è compito del Comune consiste nella avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente, con ciò superando i dubbi che aveva provocato la precedente dizione della norma;

5. al comma 8, viene modificato il secondo periodo, stabilendo che, nel caso in cui il Soprintendente esprima parere negativo nei confronti della proposta di rilascio, abbia anche il compito di comunicare all'interessato il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 del 1990. In tal modo, non soltanto viene semplificata e abbreviata la procedura, eliminando il passaggio al Comune, ma si afferma anche il principio di responsabilità in merito alla valutazione negativa della richiesta di autorizzazione;
6. al comma 11, viene eliminata dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione la sospensione di efficacia di 30 giorni, prevista dalla norma nella versione previgente. Questa modifica ha effetti sostanziali sui tempi dell'intera procedura, che vengono così accorciati di 30 giorni, rendendo immediatamente efficace la autorizzazione fin dal rilascio da parte del Comune;
7. le modifiche di cui ai commi 14 e 15 sono tra loro collegate, in quanto chiariscono che la procedura così individuata dall'art. 146 deve essere applicata anche alle richieste relative alle attività di coltivazione di cave e torbiere e alle attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti su beni paesaggistici. Anche in questo caso, la precisazione è preziosa e permette di superare i dubbi interpretativi sorti in vigenza del testo ora modificato.

Ai fini di completare la presente comunicazione, sarà cura di questa Direzione riportare la nuova e completa stesura della norma modificata nel sito www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

(Dott. Enrico Cocchi)



AM/